

ALLEGATO 6

COMUNE DI MAZZANO

PROVINCIA DI BRESCIA

N. di Rep. degli atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "PALAZZETTO DELLO SPORT" SITO A MAZZANO IN VIALE MAZZINI N. 73.

In Mazzano, nella Sede Municipale, addì ____/____/____

FRA

- il **COMUNE di MAZZANO** C.F. 00855610176, rappresentato per quest'atto da _____ nato/a a _____ il ____/____/____, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di responsabile dell'ufficio unico intercomunale Affari Generali e pertanto esclusivamente per conto e nell'interesse del Comune stesso che rappresenta ai sensi degli artt.107, comma 3, lett.c), e 109, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, in forza del Decreto Sindacale n. ____ del ____/____/____;

E

- _____,
con sede in _____, via _____
n. ____ - C.F. _____,
rappresentata dal/dalla Sig./Sig.ra _____ nato/a a _____ il ____/____/____, nella sua qualità di legale rappresentante della predetta società.

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto.

	PREMESSO CHE:	
	- il responsabile dell'ufficio unico intercomunale dell'ufficio unico	
	intercomunale affari generali, _____ con la	
	determinazione n. ____ in data ____/____/____ ha stabilito di dare avvio alla	
	procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione del palazzetto	
	dello sport ed ha approvato la relativa documentazione di gara;	
	- con determinazione n. ____ in data ____/____/____ il predetto responsabile ha	
	stabilito _____ di _____ affidare _____ a	
	_____, il servizio di	
	gestione dell'impianto sportivo denominato "Palazzetto dello Sport" sito in	
	Mazzano viale Mazzini n. 73.	
	CIO' PREMESSO	
	volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare	
	l'affidamento di che trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e	
	conferma della narrativa che precede, convengono e stipulano quanto	
	segue:	
	Art. 1 - Oggetto dell'affidamento	
	Il Comune di Mazzano affida a _____,	
	come sopra rappresentata, la gestione dell'immobile denominato	
	"Palazzetto dello Sport", sito a Mazzano in viale Mazzini n. 73, la cui	
	consistenza è individuata e descritta al successivo articolo 3.	
	L'affidatario ne assume la regolare gestione nei termini, alle condizioni e	
	con le modalità indicate nella presente convenzione.	
	Il servizio viene affidato con diritto di esclusiva inteso nel senso di non	
	concedere né accordare ad altri la gestione ed il funzionamento della	

	struttura.	
	Art. 2 - Scopo dell'affidamento	
	Lo scopo dell'affidamento consiste nella gestione generale della struttura,	
	in particolare:	
	- ricezione delle prenotazioni sugli impianti, nel rispetto del Regolamento	
	Comunale per la gestione e l'utilizzo del Palazzetto dello Sport;	
	- custodia (apertura, chiusura e sorveglianza negli orari di apertura);	
	- pulizia interna ed esterna (scale, portici, terrazza primo piano);	
	- rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali;	
	- gestione con ditta incaricata per accensione e spegnimento acqua e	
	riscaldamento.	
	Art. 3 - Consistenza dell'immobile esistente	
	L'immobile esistente è così strutturato:	
	- corpo principale con terreno da gioco in parquet e gradinate per il	
	pubblico;	
	- palestra per pre-riscaldamento e attività ginnica;	
	- due gruppi spogliatoi;	
	- una sala pesi;	
	- un magazzino.	
	Quanto descritto, come risulta dalle allegate planimetrie - allegato sub "A"	
	- che formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.	
	Una più dettagliata descrizione dell'immobile è inserita nel verbale di	
	consegna dello stesso.	
	Art. 4 - Restituzione dell'immobile	
	Tutto quanto descritto nel "verbale di consegna" rimane di esclusiva	

	proprietà del Comune di Mazzano.	
	Tanto alla scadenza della convenzione, quanto in caso di revoca o	
	decadenza della stessa, l'affidatario ha l'obbligo di restituire l'immobile in	
	condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il	
	normale deperimento d'uso.	
	In ogni caso il Comune avrà il diritto di rivalsa sulla garanzia fideiussoria	
	di cui al successivo art. 16, nei limiti e nelle forme ammessi dalla normativa	
	vigente, sino ad avvenuto pagamento di quanto dovutogli e adempimento	
	delle obbligazioni stabilite con la presente convenzione.	
	Art. 5 - Responsabilità dell'utilizzo dell'immobile	
	L'affidatario è l'unico responsabile dell'utilizzo dell'immobile nel rispetto	
	delle norme concordate con l'Amministrazione comunale in apposito	
	documento.	
	Nell'esercizio della gestione dell'immobile l'affidatario potrà avvalersi	
	dell'opera di dipendenti e collaboratori rispondendo del loro	
	comportamento ed accollandosi gli oneri tutti derivanti dall'eventuale	
	rapporto di lavoro, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.	
	Art. 6 - Manutenzione dell'immobile	
	La manutenzione ordinaria e straordinaria compete al Comune quale ente	
	proprietario dell'immobile stesso.	
	Per interventi di manutenzione ordinaria devono intendersi gli interventi	
	edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione	
	delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in	
	efficienza gli impianti tecnologici esistenti.	
	Per interventi di manutenzione straordinaria devono intendersi le opere e	

le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Alla fine di ogni anno, l'Ufficio Tecnico Comunale effettuerà un apposito sopralluogo al fine di accertare le condizioni dell'immobile e dei relativi servizi, nonché l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nella presente convenzione, e redigerà apposito "verbale di constatazione" da trasmettere alla Giunta comunale per l'eventuale adozione di provvedimenti a carico dell'affidatario.

Art. 7 - Oneri utenze

Le utenze del Palazzetto (riscaldamento, energia elettrica e acqua) saranno a carico del Comune di Mazzano fino al raggiungimento della soglia di consumo annuo storico stimato in € 110.000,00; il gestore dovrà concorrere al pagamento di tali spese nella misura percentuale del (5% cinquepercento) fisso. Il pagamento delle utenze oltre tale soglia sarà interamente a carico del gestore.

Art. 8 - Pagamenti

Il corrispettivo fisso annuo, come sopra determinato, pari ad euro 5.500,00 + IVA dovrà essere versato alla Tesoreria comunale, in rate semestrali con scadenza al 31 gennaio e al 31 luglio.

In caso di ritardato versamento sarà applicato l'interesse di mora nella misura del tasso legale vigente tempo per tempo.

Il mancato pagamento anche di una sola rata, nel rispetto del termine di cui al comma 1, costituisce grave inadempimento e causa di risoluzione - juris

	et de jure - della presente convenzione, fatto salvo il diritto dell'ente a	
	richiedere, in tutte le sedi competenti, eventuale risarcimento del danno	
	subito.	
	Per il pagamento delle utenze oltre la soglia di cui al precedente art. 7	
	l'affidatario dovrà provvedere ad effettuare il versamento dell'importo	
	calcolato a consuntivo, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della	
	comunicazione da parte dell'ufficio competente.	
	Art. 9 - Garanzie assicurative	
	L'affidatario dovrà tenere sollevato e indenne il Comune da ogni e	
	qualsiasi esborso per danni di ogni genere subiti da terzi, persone e cose,	
	per fatti connessi alla gestione del servizio, nonché all'utilizzo	
	dell'immobile.	
	L'affidatario ha presentato polizza n. _____ emessa in	
	data ____/____/____ dalla _____ - agenzia di _____,	
	con i seguenti massimali:	
	- incendio: € 500.000,00 per fabbricato ed € 100.000,00 per contenuto;	
	- rischio locativo € 500.000,00.	
	I predetti valori saranno aggiornati con periodicità biennale in base alle	
	variazioni del potere di acquisto della moneta rilevate dall'ISTAT per i	
	prezzi al consumo.	
	L'affidatario ha inoltre esibito polizza n. 896A3656 stipulata con Zurich -	
	agenzia di Asola, per responsabilità civile con i seguenti massimali:	
	- R.C.T. euro 3.000.000,00;	
	- R.C.O. euro 1.000.000,00.	
	Art. 10 - Durata dell'affidamento	

	L'affidamento avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dal 1° SETTEMBRE 2025 e sarà rinnovabile per altri due anni.	
	L'affidatario, alla scadenza, dovrà riconsegnare l'immobile e le attrezzature senza necessità di disdetta e senza diritto ad alcunché.	
	Art. 11 - Revoca e decadenza	
	Nel caso in cui per ragioni di pubblico interesse, concreto e attuale il Comune abbia necessità della disponibilità dell'immobile, l'Amministrazione comunale potrà revocare l'affidamento con provvedimento debitamente motivato.	
	In caso di inadempienza da parte dell'affidatario alle disposizioni della presente convenzione, il Comune potrà dichiarare la decadenza dell'affidamento con effetto immediato, salvo il diritto di risarcimento danni, con utilizzo diretto della polizza fidejussoria di cui al successivo art. 16.	
	L'affidamento si intenderà senz'altro decaduto in caso di cessazione o fallimento dell'affidatario. La decadenza potrà invece essere pronunciata dal Comune:	
	a) in caso di cessione della gestione a terzi senza il previo consenso del Comune;	
	b) in caso di sospensione di ogni attività di funzionamento del servizio per più di dieci giorni consecutivi per causa non dipendente da forza maggiore o per colpa e fatti dell'affidatario debitamente comprovati;	
	c) in caso di accertata carenza di pulizia dei locali e servizi igienici;	
	d) in caso di gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge e della presente convenzione.	

In tutti i casi sopra indicati, prima di pronunciare la decadenza dell'affidamento, il Comune notificherà all'affidatario una diffida, con la quale intimerà un congruo termine per rimuovere le inadempienze dopo di che, ove l'affidatario non abbia provveduto, il Comune potrà emettere la declaratoria di decadenza, fatto salvo ogni altro diritto.

Art. 12 - Divieto di sub-appalto

E' vietato il sub-appalto dell'immobile, nonché della gestione del servizio salvo preventivo benestare del Comune.

Art. 13 - Autorizzazioni amministrative

Le autorizzazioni amministrative, sanitarie e di pubblica sicurezza necessarie per poter svolgere l'attività di gestione del servizio dovranno essere richieste dall'affidatario.

Dette autorizzazioni saranno operanti limitatamente al periodo di affidamento e non saranno trasferibili, essendo vincolate all'attività oggetto della presente convenzione. Saranno a carico dell'affidatario tutti gli obblighi fiscali relativi alla gestione del servizio.

Art. 14 - Diritti dell'affidatario

Gli introiti riscossi dall'utilizzo dell'impianto sportivo saranno incamerati dal gestore.

Il gestore potrà inoltre:

- recedere dalla convenzione prima della scadenza, dando un preavviso di almeno sei mesi;
- assumere del personale o avvalersi di collaboratori a propria cura e spese;
- organizzare manifestazioni e attività socio-culturali di concerto con il Comune.

Art. 15 - Doveri dell'affidatario

L'affidatario dovrà provvedere alla custodia dell'immobile, vigilare sull'uso corretto delle attrezzature e segnalare al Comune eventuali irregolarità.

L'affidatario raccoglierà le richieste di utilizzo impianti entro il 31 luglio di ogni anno, predisporrà un calendario delle attività annuali che dovrà essere trasmesso al Comune per consentire alla Giunta Comunale di prenderne visione entro il 31 agosto.

L'affidatario dovrà rispettare la piena ed insindacabile facoltà dell'Amministrazione ad utilizzare il Palazzetto per lo svolgimento di attività e manifestazioni comunali, ovvero organizzate dal Comune in collaborazione con altri enti pubblici, Associazioni o soggetti privati.

L'affidatario dovrà inoltre:

- osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura del servizio;

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. A tal fine sarà obbligato ad esibire su richiesta del Comune la ricevuta dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito ai servizi inerenti la gestione del servizio. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo o qualora siano rilevate irregolarità, il Comune segnalerà il tutto all'ispettorato del lavoro di Brescia.

- permettere ed agevolare le visite periodiche che tecnici, funzionari ed

incaricati del Comune riterranno di effettuare. Le relative decisioni saranno formalizzate con apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Il gestore sarà responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza e dei controlli antincendio, soprattutto nei casi di manifestazioni con presenza di pubblico.

Art. 16 - Garanzia fideiussoria

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente convenzione, l'affidatario ha provveduto alla costituzione di una cauzione definitiva di € _____ a favore del Comune di Mazzano mediante polizza fideiussoria n. _____ stipulata con _____ - agenzia di _____, in data ____/____/____ con la espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore e a prima richiesta, con obbligo di rinnovarla per ugual periodo di tempo sino alla scadenza dell'affidamento.

In caso di danno all'immobile o di inadempienze da parte dell'affidatario, il Comune avrà la facoltà di rivalersi sulla predetta cauzione, che dovrà essere aggiornata con periodicità biennale in base alle variazioni del potere di acquisto della moneta rilevate dall'ISTAT per i prezzi al consumo.

Art. 17 - Foro competente

Per qualsiasi controversia fra le parti, relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 18 - Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle condizioni generali dell'avviso pubblico allegato alla determinazione n. ____ in data ____/____/____ che, sottoscritto dal/dalla legale rappresentante

Sig./Sig.ra _____, costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione sebbene non materialmente allegato ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'affidatario in qualità di soggetto esecutore di servizi in favore dell'Amministrazione comunale prende atto che sono estesi a suo carico gli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e ss.mm.ii. nonché quelli contenuti nel codice di comportamento del Comune di Mazzano.

L'affidatario prende altresì atto che la violazione degli obblighi ad esso derivanti dai provvedimenti di cui sopra costituiranno, a seconda della loro gravità, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale.

Art. 19 - Spese e trattamento fiscale

Tutte le spese, diritti ed imposte derivanti dalla presente convenzione e le dipendenti sono a carico della società _____.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ad imposta fissa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 9 della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26/4/1986, n. 131 e dell'art. 2 della parte seconda della tariffa stessa.

Letto, confermato e sottoscritto

per l'affidatario

Sig./Sig.ra _____

f.to digitalmente

per il **COMUNE DI MAZZANO**
